

REGOLAMENTO DOPPIO INCARICO ALLENATORI

(approvato con delibera n. 3 del C.d.A. del 10/04/2017)

(deliberata interpretazione autentica del C.d.A. il 23/04/2018)

(modificato con delibera n. 16 del C.d.A. del 21/05/2018)

(approvato dall'Assemblea del 21/05/2018)

(integrato con delibera n. 2 del C.d.A. del 29/04/2019)

(modificato con delibere del CdA del 20/07/2022 e dall'Assemblea del 21.7.2022)

PREMESSA

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare le Società della Lega Pallavolo Serie A maschile dai possibili conflitti di interesse e dalle eventuali conseguenze distorsive derivanti dalla doppia collaborazione da parte degli "Allenatori" con Società di SuperLega o di Serie A2 (di seguito denominate "Società di Serie A") ed una Squadra Nazionale maschile seniores, italiana o straniera, nel corso della medesima stagione sportiva, nonché dagli effetti pregiudizievoli derivanti da un eventuale recesso unilaterale dal contratto operato dagli "Allenatori".

Per "Allenatori" si intendono il "Primo Allenatore" e gli "Assistenti Allenatori" iscritti a referto, sia di nazionalità italiana che straniera, sotto contratto con Società di Serie A.¹

Per stagione sportiva si intende il periodo intercorrente tra il 15 ottobre ed il 14 ottobre dell'anno successivo.²

Art. 1 – Doppio incarico

a. È fatto divieto agli "Allenatori" delle Società di SuperLega di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di "Primo Allenatore" e/o di "Assistente Allenatore" con una Squadra Nazionale, sia ITALIANA che STRANIERA.

¹ La nozione di "**Figure Tecniche**" contenuta nel previgente Regolamento, che comprendeva anche i fisioterapisti ed i preparatori atletici, è stata eliminata su indicazione della FIPAV.

² La "**stagione sportiva**" comprende sia la parte di stagione dedicata ai Club che quella dedicata alle Nazionali.

b. È fatto divieto agli “Allenatori” delle Società di Serie A2 di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di “Primo Allenatore” con una Squadra Nazionale, sia ITALIANA che STRANIERA.

c. E' consentito agli Allenatori di intrattenere, nel corso della medesima stagione sportiva, rapporti contrattuali di “Assistente Allenatore” con una Squadra Nazionale maschile **juniores** ITALIANA. Nessun altro rapporto contrattuale potrà essere sottoscritto dall’Allenatore, fatta eccezione per quello indicato nel presente comma, nel periodo di efficacia del contratto stipulato con le Società di Serie A.

d. È consentito alle Società di Serie A instaurare rapporti contrattuali con gli “Allenatori” che abbiano cessato in via definitiva la propria collaborazione con una Squadra Nazionale maschile, sia ITALIANA che STRANIERA a condizione che questi ultimi non siano già incorsi nel divieto del “doppio incarico”. In quest’ultimo caso, gli “Allenatori” in questione non potranno essere contrattualizzati dalle Società di Serie A nella stagione successiva a quella in cui hanno svolto il “doppio incarico” (12 mesi di “sospensione”).³

e. Non incorrono nel divieto del “doppio incarico” gli Allenatori che abbiano instaurato un secondo rapporto contrattuale consentito nella fase genetica e successivamente rientrante, durante il periodo di efficacia del contratto, in una delle fattispecie vietate per effetto della promozione della Società nella serie superiore.

Art. 2 – Obbligo di inserimento della “clausola di esclusiva” nei contratti stipulati con gli Allenatori.

Nei contratti stipulati con gli Allenatori deve essere obbligatoriamente pattuito il vincolo di esclusiva, mediante inserimento della clausola standard allegata al presente Regolamento (**all. 1**: “clausola di esclusiva”).

Art. 3 – Doppio Incarico: effetti e rimedi.

³ Tale integrazione si rende necessaria al fine di consentire il “doppio incarico” agli “Allenatori provenienti da Squadre Nazionali (Allenatori “in entrata”) che non abbiano allenato Società di serie A nella stagione sportiva in cui viene sottoscritto il contratto.

L'Allenatore che incorre nel divieto del "doppio incarico" non può essere contrattualizzato da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Squadra Nazionale.⁴

La società è tenuta ad applicare nei confronti dell'Allenatore che incorre nel divieto del "doppio incarico" i rimedi contrattuali espressamente previsti dalla clausola standard richiamata all'art. 2 del presente Regolamento (risarcimento del danno, penale ed eventuale risoluzione del contratto). Nel caso in cui la Società decida di non avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto e, quindi, di proseguire nel rapporto nonostante il verificarsi della fattispecie del "doppio incarico", si darà luogo in ogni caso all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 4 – Recesso unilaterale dal contratto da parte di un "Allenatore"

Nel caso in cui una "Allenatore" sotto contratto con una Società di Serie A sottoscriva un accordo con una Società straniera, senza il consenso della propria Società, tale "Allenatore" non potrà essere contrattualizzata da una Società di Serie A per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla fine della prima stagione sportiva disputata con la Società straniera.

Art. 5 – Comunicazioni

Le Società che partecipano al campionato di Serie A sono obbligate a depositare presso la segreteria della Lega:

a) entro il 30 settembre di ogni anno, il "**Modulo Allenatori**" (**all. 2**), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dall'Allenatore, nel quale è indicata la durata dei rapporti contrattuali instaurati con gli Allenatori e l'accettazione, da parte di questi ultimi, della clausola di esclusiva richiamata all'art. 2 del presente Regolamento. Per i contratti pluriennali sarà sufficiente il deposito del primo Modulo;

⁴ Esempio: un "Allenatore" sotto contratto con una Società di Serie A nella stagione sportiva 2018/2019 che sottoscriva un contratto con una squadra Nazionale nel gennaio 2019 potrà essere contrattualizzato da un'altra società di serie A solo a decorrere dal 15 ottobre 2020. Se il rapporto con la Nazionale prosegue, invece, oltre tale data l'Allenatore potrà essere contrattualizzato subito dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la squadra Nazionale.

b) entro 30 giorni dal verificarsi di ogni evento, le variazioni contrattuali relative ai rapporti intrattenuti con gli “Allenatori” verificatesi nel corso della stagione sportiva: (i) risoluzione consensuale del contratto; (ii) recesso unilaterale; (iii) sottoscrizione di un nuovo contratto.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento saranno applicate a carico delle Società inadempienti, mediante deferimento al Giudice di Lega, le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) € 100.000 (centomila) per ogni “Allenatore” nell’ipotesi che una Società di Superlega sottoscriva o dia esecuzione ad accordi di qualsivoglia tipologia con “Allenatori” in violazione delle norme di cui al presente Regolamento;

b) € 50.000 (cinquantamila) per ogni “Allenatore” nell’ipotesi che una Società di Serie A2 sottoscriva o dia esecuzione ad accordi di qualsivoglia tipologia con “Allenatori” in violazione delle norme di cui al presente Regolamento;

c) fino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/00) in caso di mancato inserimento nei contratti stipulati con gli Allenatori della clausola standard richiamata dall’art. 2 del presente Regolamento;

d) sino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila) in caso in violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 4) del presente Regolamento.

Art. 7 – Norme transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

Ai rapporti contrattuali costituiti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento di applica la disciplina previgente.

Allegati: 1) clausola standard di esclusiva; 2) Modulo Allenatori.